www.dirittoambiente.net

Diritto all'ambiente®
www.dirittoambiente.com
Testata giornalistica on line

Primato del diritto comunitario sulle norme interne ed illegittima disciplina nazionale del prelievo in deroga ai sensi dell'art 19 bis della legge 157 del 1992 . Una significativa pronuncia del Consiglio di Stato che pone un argine alla 'caccia selvaggia'

A cura dell' Avv Carla Campanaro - Ufficio legale Lav

DOCUMENTI INformazione 2009

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata
E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

Diritto all'ambiente®
www.dirittoambiente.com
Testata giornalistica on line

La sentenza

CONSIGLIO DI STATO, Sez. VI - 23 febbraio 2009, n. 1054

CACCIA - Attività venatoria in deroga - Normativa nazionale - Non corretto recepimento delle prescrizioni comunitarie - Riespansione del divieto di ordine generale di cui all'art. 5 della dir. 79/409/CEE.

L'istituto della disapplicazione o, come ha precisato la Corte costituzionale, della "non applicazione" della norma nazionale, quando essa sia in contrasto con quella comunitaria, deve essere utilizzato anche nel caso in cui si sia in presenza di una non completa applicazione di quest'ultima ovvero quando la disposizione nazionale sia del tutto insufficiente per attuare il precetto comunitario.

In materia venatoria, il principio generale è il divieto di caccia alle specie protette (art. 5 della direttiva79/409/CEE); una deroga a detto divieto è consentita soltanto in presenza di determinate condizioni.

La normativa nazionale di recepimento dell'art. 9 della direttiva 79/409/CEE (art. 19 bis della L. n. 157/1992) non è conforme alle prescrizioni comunitarie, per la mancanza in essa di un'adeguata e compiuta disciplina che, nel recepire il regime di deroga al divieto di caccia alle specie protette, avrebbe dovuto vincolarlo in modo tassativo ad una determinata quantità di capi per ciascuna specie, rappresentata dal limite nazionale della "piccola quantità" consentita dalla norma comunitaria; in più, il medesimo regime di deroga avrebbe dovuto assicurare un tempestivo controllo da parte degli organi competenti (regionali e nazionali) in relazione alla necessità di prevenire i prelievi illegali nel corso del breve periodo durante il quale è in vigore la deroga.

Il fatto che la deroga non sia correttamente attuata comporta la riespansione del divieto d'ordine generale di cui al citato art. 5 della direttiva, che è direttamente applicabile all'interno degli ordinamenti nazionali.

Pres. Ruoppolo, Est. Colombati - Regione Lombardia (avv.ti Tedeschini, Vivone e Gallonetto) c. Associazione WWF Italia e altri (avv.ti Linzola e Ramadori) - (Conferma TAR Lombradia, Milano, n. 3052/2006).
CONSIGLIO DI STATO, Sez. VI - 23/02/2009, n. 1054

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata
E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

Il commento

Il 23 febbraio 2009, su ricorso della regione Lombardia che mal aveva tollerato la pronuncia del Tar Milano di annullamento della delibera n. 14250/03 con cui la Giunta autorizzava il prelievo venatorio "in deroga" delle specie (protette) "fringuello" e "peppola", il Consiglio di Stato ha pronunciato una sentenza che potremmo definire epocale in ambito venatorio e quanto mai attuale, in particolare se si considera che proprio in questi giorni è all'esame al Parlamento una proposta di modifica della legge sulla caccia, legge 157 del 1992, che ne stravolge completamente i contenuti riducendo ancora di più la tutela della fauna selvatica.

Prima di analizzare nel dettaglio i contenuti della sentenza, che si spera possa porre un argine al fenomeno della 'caccia selvaggia' in totale violazione delle regole sulla conservazione della fauna selvatica come patrimonio indisponibile dello Stato, non pare superfluo fare un breve approfondimento su alcuni istituti di diritto comunitario, quali l'efficacia degli atti comunitari vincolanti e l'istituto della disapplicazione della norma nazionale in contrasto con quella comunitaria, nonché più nel dettaglio la disciplina delle deroghe secondo il legislatore comunitario in relazione alla direttiva 409/79/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici (cd. direttiva "Uccelli selvatici") .

***

In primis, premesso che in ambito di diritto comunitario derivato gli atti comunitari vincolanti per gli Stati membri sono di tre tipologie diverse, ovvero regolamenti, direttive e decisioni, la principale differenza, come è noto, tra regolamenti e direttive sta nel fatto che i primi hanno il carattere dell'obbligatorietà, ai sensi dell'art 249 del Trattato CE, ovvero sono vincolanti ed obbligatori in tutti i loro elementi e direttamente applicabili dagli Stati membri con divieto di atti nazionali per così dire di intermediazione o recepimento, mentre le direttive seppur siano al pari dei regolamenti atti vincolanti ed obbligatori, comprendono un differente iter applicativo in ambito nazionale. Infatti ai sensi dell'art 249 comma 3 del Trattato, la direttiva *' vincola lo stato membro cui è rivolta per quanto riguarda il risultato da raggiungere, salva restando la competenza di organi nazionali in merito alla forma ed ai mezzi.*

In questo caso trasponendo alla nostra trattazione in relazione alla direttiva 409/79 CEE, l'impegno che ne deriva per gli Stati membri è quello di adottare un quadro normativo comune di obblighi e controlli per la conservazione delle specie

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata
E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

di uccelli selvatici presenti allo stato naturale in tutta l'Unione europea e dei relativi habitat, in quanto trattasi di patrimonio comune degli Stati membri, la cui effettiva protezione rappresenta un problema tipicamente transnazionale che implica responsabilità comuni.
Ciascuno Stato dovrà così adottare tutte le misure necessarie per realizzare i risultati cui aspira la direttiva, ed a tale obbligo soggiacciono anche gli organi giurisdizionali, come appunto dimostrato dalla Sezione VI del Consiglio di Stato che con la sentenza n. 1054/09 oggi in esame, è intervenuta a ristabilire la preminenza del diritto comunitario su quello nazionale, e la tutela sostanziale degli animali coinvolti, disapplicando l'art 19 bis della legge 157 del 1992.

Infatti il primato del diritto comunitario è strettamente correlato all'effetto diretto delle norme comunitarie di cui si diceva poc'anzi, conseguenza evidente di tale assunto è che la norma interna in sua violazione, e cioè nel nostro caso l'art 19 bis della legge 157 del 1992, non può essere applicata dal giudice nazionale che ha l'obbligo di applicare il diritto comunitario in maniera integrale ed esaustiva, ma deve essere disapplicata in quanto '*tamquam non esset*, come statuito a sua volta dalla famosa pronuncia della Corte di Giustizia Costa c Enel (causa 6/64 sentenza 15 luglio 1964).
L'ordinamento comunitario deve essere infatti continuamente integrato con quello interno ed una normativa nazionale in contrasto o incompatibile con il diritto comunitario è assolutamente inefficace, come chiarito dalla ormai nota sentenza della Corte di giustizia del 28 giugno 1978 ***Simmenthal*** SpA, per cui la norma comunitaria andrà applicata immediatamente dal giudice in luogo della norma nazionale configgente.

Dunque in caso di una non puntuale o inadeguata applicazione di una direttiva in base all'effetto diretto della stessa il giudice nazionale, eventualmente anche con la cooperazione del giudice comunitario come nella pronuncia in esame dove la Corte di giustizia, come si vedrà in seguito, è stata chiamata a dare un'interpretazione pregiudiziale sulla disciplina comunitaria delle deroghe, si surroga al legislatore inadempiente per realizzare comunque lo scopo ultimo della direttiva in funzione degli obiettivi che la stessa intende raggiungere, anche in base al principio di leale collaborazione ai sensi dell'art 10 e 249 del Trattato.
La Corte costituzionale ha confermato in relazione alle direttive tale importante principio con sentenza 2 febbraio 1990 n 64 riconoscendo l'applicabilità diretta delle disposizioni delle direttive non applicate correttamente, mentre nella sentenza della Corte Costituzionale 18 aprile 1991 n 168 la Corte ha chiarito che il giudice dovrà verificare la diretta applicabilità delle direttive di volta in volta eventualmente con la cooperazione della Corte di giustizia a mezzo del rinvio pregiudiziale.

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata
E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

***

Tornando al recepimento della direttiva 'Uccelli selvatici' il nostro legislatore aveva così l'obbligo di introdurre una disciplina nazionale dettagliata, facendo in modo che le misure di attuazione realizzassero i contenuti della direttiva in maniera concreta ed esaustiva, ed a tale obbligo lo stesso ha cercato di ottemperare con l'emanazione della legge 157 del 1992 '*Norme per la protezione della fauna selvatica'* che però è ormai chiarito dalla sentenza della VI sezione del 23 febbraio 2009 in esame, non applica in maniera adeguata e soddisfacente il dettato comunitario.

Il problema infatti si è posto, in merito all'art 19 bis della legge 157 del 1992 '*Esercizio delle deroghe previste dall'articolo 9 della direttiva 79/409/CEE*' in relazione al cosiddetto prelievo in deroga che ai sensi della direttiva citata è da considerarsi un'"**eccezion**e" in base a cui un numero limitato di attività normalmente vietate dalla direttiva è autorizzato qualora si verifichino o possano verificarsi particolari problemi o situazioni. Le possibilità di ricorso alle deroghe sono tuttavia limitate in quanto queste ultime devono essere giustificate rispetto agli obiettivi generali della direttiva e soddisfare le specifiche condizioni stabilite all'articolo 9.

Nell'applicazione delle deroghe non può prescindersi da alcuni aspetti fondamentali di carattere formale nonché dalla oramai consolidata giurisprudenza comunitaria in merito (fonte Hunting Guide Commissione Europea febbraio 2008). In primis la legislazione nazionale su cui si basano le deroghe deve riprodurre integralmente e fedelmente le disposizioni dell'articolo 9, nella giurisprudenza consolidata (cfr sentenza 15 marzo 1990, *Commissione/Paesi Bassi*, causa C-339/87, Racc. 1990, pag. I-851, punto 28; sentenza 8 giugno 2006, *WWF Italia e altri*, causa C-60/05, Racc. 2006, pag. I-5083, punto 24.) riguardante il recepimento della direttiva, la Corte di giustizia ha affermato che "*i criteri in base ai quali gli Stati membri possono derogare ai divieti sanciti dalla direttiva devono essere riprodotti in disposizioni nazionali precise, dato che l'esattezza della trasposizione riveste un'importanza particolare in un caso come quello di specie, in cui la gestione del patrimonio comune è affidata, per i rispettivi territori, agli Stati membri*". Nella causa C-159/99, *Commissione/Italia*, sul recepimento della direttiva, la Corte ha osservato che "*le disposizioni di una direttiva devono essere attuate con un'efficacia cogente incontestabile, con la specificità, la precisione e la chiarezza necessarie per garantire pienamente la certezza del diritto*" Inoltre, è evidente che in conformità ai contenuti della direttiva 'Uccelli selvatici' i motivi che potranno giustificare le deroghe da parte degli Stati membri devono essere interpretati in modo restrittivo,

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata
E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

per evitare di svuotare i contenuti sostanziali della direttiva. La Corte ha così confermato (Sentenza 7 marzo 1996, *WWF Italia e altri/Regione Veneto*, causa C-118/94, Racc. 1996, pag.I-1223, punto 21; sentenza 16 ottobre 2003, *Ligue pour la protection des oiseaux e altri/Premier ministre e Ministre de l'Aménagement du territoire et de l'Environnement*, causa C-182/02, punto 10 della motivazione;) che l'articolo 9 deve essere interpretato nel senso di autorizzare gli Stati membri a derogare al divieto generale di cacciare le specie protette, stabilito dagli articoli 5 e 7 della direttiva, soltanto mediante misure contenenti un riferimento adeguatamente circostanziato agli elementi di cui all'articolo 9, paragrafi 1 e 2. Nell'esercizio dei loro poteri in merito alla concessione delle deroghe, ai sensi dell'articolo 9 della direttiva, le autorità degli Stati membri devono tener conto di numerosi elementi di valutazione che riguardano dati di natura geografica, climatica, ambientale e biologica nonché, in particolare, la situazione delle specie per quanto riguarda il tasso di riproduzione e la mortalità annuale complessiva dovuta a cause naturali (Sentenza 8 giugno 2006, *WWF Italia e altri*, causa C-60/05, Racc. 2006, pag. I-5083, punto 25) . Inoltre, la Corte ha fornito utili chiarimenti in merito all'efficacia dei meccanismi d controllo nazionali delle decisioni di concessione delle deroghe. Nella causa C-60/0577, la Corte ha sottolineato che "*il quadro procedurale nazionale applicabile in materia deve garantire non solo che possa essere verificata tempestivamente la legittimità delle decisioni che concedono autorizzazioni in deroga al regime di protezione previsto dalla direttiva, ma anche che siano rispettate le condizioni che accompagnano tali decisioni*". Ai fini dell'esigenza di assicurare il potere di intervento delle autorità nazionali in maniera tempestiva ed efficace, la Corte ha statuito che "*i procedimenti amministrativi previsti siano organizzati in modo tale che tanto le decisioni delle autorità competenti di autorizzazione dei prelievi in deroga, quanto le modalità di applicazione di tali decisioni siano assoggettate ad un controllo efficace effettuato tempestivamente*". Prima di poter accordare validamente una deroga in forza dell'articolo 9, l'autorità nazionale competente deve considerare e tenere opportunamente conto di varie condizioni relative alla preventiva giustificazione e alla successiva applicazione della deroga. Nella causa C-118/94, *Associazione Italiana per il WWF e altri/Regione Veneto*, la Corte ha osservato78 che il ricorso all'articolo 9 è subordinato a tre condizioni: "*Occorre ricordare inoltre che, quanto alla possibilità di derogare al regime limitativo della caccia, nonché agli altri limiti e divieti di cui agli artt. 5, 6 e 8 della direttiva, prevista all'art. 9 di quest' ultima, la Corte ha sottolineato che tal possibilità di deroga soggiace a tre condizioni:*
innanzi tutto, lo Stato membro deve limitare la deroga al caso in cui non esista un'altra soluzione soddisfacente.
In secondo luogo, la deroga deve basarsi su almeno uno dei motivi tassativamente elencati all'art. 9, n. 1, lett. a), b) e c).

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata
E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

In terzo luogo, la deroga deve rispondere ai precisi requisiti di forma di cui al n. 2 dello stesso articolo, requisiti volti a limitare tali deroghe allo stretto necessario e a permettere la vigilanza da parte della Commissione.
*Quest'articolo dunque, nell'autorizzare un'ampia deroga al regime generale di protezione, si prefigge solo un'applicazione concreta e puntuale per soddisfare precise esigenze e situazioni specifiche (*sentenze 8 luglio 1987, causa 247/85, Commissione/Belgio, Racc. pag. 3029, punto 7, e causa 262/85, Commissione/Italia, Racc. pag. 3073, punto 7*).*"

***

Dopo questi doverosi approfondimenti di carattere generale sulla disciplina comunitaria della caccia in deroga, possiamo ora valutare con più cognizione l'iter processuale che ha portato alla significativa pronuncia in commento della VI sezione del CDS .

Nel 2006, il Tar Lombardia con sentenza n. 3052 su ricorso di WWF, Gruppo ornitologico lombardo, LAC e LAV, disapplicava dunque l'art 19 bis della legge 157 del 1992 ed annullava la deliberazione n. 14250 del 2003 con cui la regione autorizzava il prelievo venatorio "in deroga" delle specie (protette) "fringuello" e "peppola", per la stagione venatoria 2003-2004, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera c, della direttiva 79/409/CEE, come attuato dall'art. 19 bis della legge 11.2.1992 n. 157, introdotto dall'art. 1 della legge n. 221 del 200, per la violazione della direttiva 79/409/CEE, art. 9, comma 2, lettera c.
Questo nonostante la tesi difensiva della regione, che sosteneva che la delibera impugnata era invece legittima in quanto assunta in diretta attuazione dell'art. 19 bis della legge quadro sulla caccia n. 157 del 1992.

Il Tar Lombardia prima di addivenire a tale decisione, con ordinanza collegiale n. 16 del 2005 proponeva in via preliminare alla Corte di giustizia della CE, ai sensi dell'art. 234 del Trattato (già art. 177), questione pregiudiziale interpretativa della specifica normativa comunitaria dubitando che "*l'art. 19 bis della legge n. 157 del 1992 garantisca l'effettiva applicazione dell'art. 9, comma 1, lettera c, della direttiva 79/409/CEE*" poiché:

- ✓ ai sensi dell'art 19 bis della legge 157 del 1992 la determinazione del contingente massimo di esemplari cacciabili è affidata al parere non vincolante dell'INFS, senza che sia previsto un sistema atto a stabilirlo in modo vincolante su tutto il territorio nazionale;
- ✓ non si prevede un meccanismo atto a determinare il riparto tra le regioni del contingente nazionale cacciabile;

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata
E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

- ✓ il sistema di controllo sulla conformità dei provvedimenti regionali alla disciplina nazionale e comunitaria non consente di evitare prelievi illegali nel breve periodo entro il quale la deroga è operante.

Con sentenza dell'8 giugno 2006 la Corte di giustizia CE, dopo aver sottolineato che la direttiva si prefigge la protezione, la gestione e la regolazione di tutti gli uccelli viventi allo stato selvatico (art. 1), impone quindi agli Stati di instaurare un regime generale di protezione che includa il divieto di uccidere o catturare le specie protette, autorizza tuttavia talune deroghe a determinate condizioni (art. 9), ha chiarito che occorre dare una lettura interpretativa "stringente" della direttiva comunitaria, in ordine alle conclusioni da trarre sotto il profilo della compatibilità ai principi della stessa del sistema normativo non solo nazionale, ma anche regionale, vigente in materia di prelievo venatorio in deroga.
Stando alla Corte infatti, il regime di deroga, per essere conforme alla disciplina comunitaria,

- ✓ deve stabilire in modo cogente un tetto dei prelievi conforme alla piccola quantità,
- ✓ deve dare una nozione scientifica di piccola quantità,
- ✓ deve assicurare di non superare il tetto stabilito
- ✓ deve garantire un controllo efficace.

Tutto ciò non è assicurato dall'art. 19 bis della legge quadro sulla caccia, che ha affidato alle regioni di disciplinare in concreto il regime di deroga, prevedendo soltanto il non incisivo intervento governativo (quarto comma) in caso di violazione da parte delle regioni delle disposizioni della legge quadro nazionale e della direttiva comunitaria.

A seguito della pronuncia della Corte di Giustizia, il Tar Lombardia ha coerentemente disapplicato la norma nazionale (art. 19 bis della legge quadro sulla caccia n. 157 del 1992, introdotto dall'art. 1 della legge n. 221 del 2002), ritenendola in contrasto con la direttiva CEE in quanto espressione di un'attuazione lacunosa ed inadeguata dei principi stabiliti dalla direttiva 'uccelli' per cui trova applicazione diretta la stessa direttiva che vieta la caccia alle specie protette. In definitiva a fronte della riespansione del divieto generale di caccia alle specie protette ai sensi dell'art 9 citato, stando alla decisione del Tar Lombardia la delibera regionale è risultata dunque illegittima in via derivata dalla norma nazionale.

Nonostante la coerenza logico giuridica della sentenza del Tar, la Regione Lombardia, la impugnava al Consiglio di Stato sostenendo che la "situazione di

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata
E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

vuoto normativo" in materia di caccia in deroga, non permettesse di ricorrere all'istituto della disapplicazione della norma interna in contrasto con la direttiva.

La **Sezione VI del Consiglio di Stato con sentenza del 23 febbraio2009,n 1054** ha confermato invece la decisione del Tar Lombardia in quanto palese la non conformità alla normativa comunitaria citata della delibera regionale che autorizzava l'esercizio della caccia "in deroga" di alcune specie protette, ai sensi dell'art 19 bis legge 157 del 1992, in violazione dell' art. 9 della direttiva 79/409/CEE;

Infatti, stando a quanto stabilito dai giudici di Palazzo Spada l'art 19 bis della legge 157 del 1992, denota una "*inadeguata applicazione dell'art 9 della direttiva comunitaria per quanto concerne il regime del prelievo in deroga delle specie protette in quanto il carattere eccezionale del regime di deroga impone, allo Stato che vi ricorra, "il rigoroso rispetto delle condizioni alle quali la deroga stessa è soggetta", quale l'obbligo "di stabilire le tassative condizioni del suo esercizio, alla stregua dei criteri stabiliti nella direttiva stessa, in assenza dei quali la deroga eventualmente autorizzata è da considerare di per sé violativa dell'ordinamento comunitario", per cui la direttiva comunitaria in argomento, nello stabilire un regime di protezione che include il divieto di prelievo venatorio di talune specie protette, ha il carattere di norma immediatamente esecutiva "nel corrispondente obbligo che grava sugli Stati aderenti al rispetto dei principi e dei divieti contenuti nella direttiva medesima*";

Perciò l'inadeguatezza e l'inconsistenza dell'art 19 bis della legge 157 del 1992 che non recepisce correttamente la direttiva 'uccelli' comporta un problema di mancato rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario "necessariamente risolvibile sul piano della coerenza costituzionale dell'ordinamento interno" "*valendo, in assenza di una disciplina normativa (nazionale) conforme, il divieto di prelievo venatorio degli uccelli selvatici stabilito dagli artt. 5, 6, 7 e 8 della direttiva di che trattasi"* e l'incompletezza della normativa di recepimento consente al giudice di disapplicare la normativa stessa, nella parte in cui non attua correttamente la disciplina comunitaria relativa alla deroga.

Assai significativo la specificazione che '***nella specifica materia, il principio generale è il divieto di caccia alle specie protette (art. 5 della direttiva) e che è consentita una deroga a detto divieto soltanto in presenza di determinate condizioni***' per cui desume il supremo consesso, nel caso in cui l'attuazione nazionale della normativa comunitaria non disciplini correttamente la deroga, riemerge automaticamente il divieto d'ordine generale che, come correttamente rilevato dal Tar, è direttamente applicabile all'interno degli ordinamenti.

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata
E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

Il legislatore nazionale nel disciplinare la deroga avrebbe dovuto infatti vincolarla in modo tassativo ad una determinata quantità di capi per ciascuna specie, rappresentata dal limite nazionale della "piccola quantità" consentita dalla norma comunitaria; in più, il medesimo regime di deroga avrebbe dovuto assicurare un tempestivo controllo da parte degli organi competenti (regionali e nazionali) in relazione alla necessità di prevenire i prelievi illegali nel corso del breve periodo durante il quale è in vigore la deroga, come dimostrato anche dall'ordinanza del 19 dicembre 2006, *Commissione/Italia*, causa C-503/06R, Racc. 2006, pag. I-141 con cui la stessa Corte di giustizia ha ordinato all'Italia di sospendere l'applicazione di una legge regionale che autorizzava prelievi in deroga.

Il giudice comunitario, infatti, ha precisato che:

- ✓ i criteri in base ai quali gli Stati membri possono derogare ai divieti previsti nella direttiva devono essere contenuti in disposizioni nazionale sufficientemente chiare e precise;
- ✓ nell'esercizio dei poteri di concessione delle deroghe si deve tener conto di numerosi elementi di valutazione (dati di natura geografica, climatica, ambientale, biologica; nonché tasso di riproduzione e di mortalità naturale annuale delle specie);
- ✓ quanto alla "piccola quantità", si può fare riferimento ad un documento della Commissione che, basandosi su dati scientifici, indica come valore medio qualsiasi prelievo inferiore o pari all'1% della mortalità annuale totale della popolazione delle specie che, rispettivamente, non possono essere cacciate o che possono essere oggetto di azioni di caccia; quindi gli Stati devono garantire che le deroghe non superino il tetto, da determinarsi sulla base di informazioni scientifiche rigorose, conforme alla limitazione dei prelievi a piccole quantità;
- ✓ le deroghe possono essere concesse unicamente se sussiste la garanzia che la popolazione delle specie interessate sia mantenuta ad un livello soddisfacente, perché diversamente i prelievi non possono essere considerati "misurati" e quindi ammissibili ai sensi dell'undicesimo considerando della direttiva;
- ✓ (ancora) i criteri di deroga devono essere enunciati in modo chiaro e preciso; trattandosi di un regime eccezionale, esso deve essere di stretta interpretazione e l'autorità che prende la decisione di ricorrere alle deroghe ha l'onere di provare la sussistenza dei requisiti prescritti;
- ✓ qualora l'attuazione del regime di deroga sia affidata ad enti infrastatali, il quadro legislativo e regolamentare applicabile deve garantire che il totale dei prelievi di uccelli autorizzabili "resti, per tutto il territorio nazionale, entro il limite delle piccole quantità";

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata
E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

- ✓ i prelievi vanno effettuati "in modo strettamente controllato e selettivo", il che comporta un "controllo effettivo durante i periodi considerati dalle decisioni in deroga al regime di protezione previsto dalla direttiva"; un meccanismo di controllo che verifichi le eventuali violazioni solo alla scadenza del periodo in cui il prelievo è consentito "priverebbe d'effetto utile il sistema di protezione istituito dalla direttiva"; va quindi evitato che le autorità portino o minaccino di portare ad un risultato contrario alle prescrizioni protettive della direttiva.

Anche il d.l. 16.8.2006 n. 251, seppur poi non convertito in legge, aveva apportato talune modifiche all'art. 19 bis della legge n. 157/1992 e dimostra l'esigenza intuita dal legislatore nazionale di adeguarsi al dettato comunitario, con lo scopo di definire in senso più restrittivo e compiuto il regime delle deroghe.

In conclusione, vista la chiara portata applicativa dell'art 9 della direttiva 'uccelli selvatici' che permette la caccia in deroga agli Stati membri soltanto a determinate condizioni, e considerato che l'art. 19 bis lungi dal porre in essere la disciplina dettagliata necessaria per il caso di specie, si limita a ripetere pedissequamente il contenuto dell'art. 9 della direttiva senza alcuna precisazione in ordine ai vari punti messi in rilievo dal giudice comunitario il Consiglio di Stato ha chiarito una volta per tutte l'insufficienza della norma nazionale ad assicurare il rispetto delle prescrizioni comunitarie; ne deriva che la delibera regionale, che trova il suo fondamento nella predetta norma nazionale, è illegittima, **mentre l'art 19 bis è inefficace**.

Una pronuncia assai rilevante, che dovrà sortire i suoi effetti in analoghi provvedimenti locali in materia di deroghe, con cui speriamo si possano arginare anche i gravi danni che potrebbero pervenire di qui a breve da un eventuale modifica '*in pejus*' della legge 157 del 1992, che al momento sembra superare le più funeste previsioni.

Avv Carla Campanaro

Ufficio legale LAV

Pubblicato il 21 marzo 2009

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata
E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

www.dirittoambiente.net

Diritto all'ambiente®
www.dirittoambiente.com
Testata giornalistica on line

Vuoi esprimere la tua opinione sull' argomento?
Vuoi inviarci il tuo parere, un'esperienza concreta, un documento che pensi possa essere utile per il dibattito sul tema? Scrivi a:

redazione@dirittoambiente.net

DOCUMENTI **2009**
IN*formazione*

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata
E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)